

12/11/2020

ALLEGATO 1

PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N°2 AUTOBUS (CLASSE I) ALIMENTATI A GASOLIO, EURO 6 O SUCCESSIVI, DESTINATI AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL), G.U.C.E. 2020/S/227-556413

“DISCIPLINARE DI GARA”

ART. 1. OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto dell’appalto è la fornitura di :

CIG : 84867152C5

CUP: H40C20000000008

N. 2 (due) autobus classe I alimentati a gasolio, Euro 6 o successivi, destinati al servizio di trasporto pubblico locale (TPL)

ART. 2. PRESCRIZIONI GENERALI

1. I veicoli oggetto del Disciplinare di gara dovranno essere compiutamente rispondenti a tutte le norme giuridiche e tecniche comunque applicabili, ed in particolare alle norme relative a caratteristiche costruttive, funzionali e di unificazione, vigenti alla data prevista per la fornitura.
2. Le condizioni e le caratteristiche riportate nel Capitolato di gara debbono intendersi vincolanti ed obbligatorie, come pure le prescrizioni esplicitate nel Capitolato Tecnico.
3. Il fornitore si impegna a realizzare e consegnare tutti i veicoli oggetto della fornitura con le medesime caratteristiche costruttive e di allestimento. Ove, in corso di produzione anche di uno solo dei veicoli ordinati, divenisse necessaria una qualsivoglia modifica, il fornitore, oltre a dover richiedere l’approvazione espressa da parte di *SVAP soc.coop.*, che valuterà la conformità al Capitolato tecnico, all’offerta e al contratto, dovrà sostenere le spese necessarie all’effettuazione della stessa modifica anche su tutti i veicoli già consegnati o in fase di consegna, in modo tale che tutti i veicoli mantengano le stesse caratteristiche costruttive ed i medesimi componenti di ricambio.

ART. 3. CONSEGNA DELLA FORNITURA

Salvo diversa successiva indicazione da parte di *SVAP soc.coop.*, gli autobus oggetto della fornitura dovranno essere consegnati presso il deposito di *SVAP soc.coop.*, in **Loc. Plan Félinaz, 5 11020 - Charvensod (AO)**, a cura e spese del fornitore, muniti dei seguenti documenti:

- documentazione tecnica richiesta dal Capitolato Tecnico;
- dichiarazione di vendita;
- dichiarazione attestante la data di ultimazione del processo di costruzione degli autobus;
- dichiarazione di buon funzionamento ed esenzione da vizi occulti degli autobus;

La consegna si intenderà accettata solo nel momento in cui tutti i veicoli ordinati avranno superato il collaudo di accettazione e sarà compilato e sottoscritto il verbale di collaudo di cui all'art. 5 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 4. TERMINI DI CONSEGNA

1. La consegna di tutti i veicoli dovrà avvenire entro il termine indicato nell'offerta, comunque entro e non oltre 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla stipula del contratto.

2. Ai fini dell'applicazione della penale per ritardata consegna, sarà assunta come data di consegna quella risultante dal DDT che accompagnerà il singolo autobus, secondo quanto stabilito all'art. 13 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 5. COLLAUDI E ACCETTAZIONE DEI VEICOLI

1. **Fasi di collaudo** - Le prove e verifiche di collaudo degli autobus oggetto della presente fornitura saranno articolate nelle seguenti fasi:

Verifiche in corso di produzione;

- Collaudo di fornitura;
- Collaudo di accettazione/consegna;
- Verifica di esercizio;
- Collaudo definitivo.

L'esito positivo di tutti i collaudi, prove e verifiche di cui sopra, non impegna in alcun modo *SVAP soc.coop.*, e non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità in merito alla rispondenza delle caratteristiche e dei particolari degli autobus all'uso cui sono destinati e della qualità e del dimensionamento dei materiali impiegati. Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra sono a carico del Fornitore, comprese le

spese di trasferimento ed alloggio connesse alle persone incaricate (nel numero massimo di due persone) da *SVAP soc.coop.*, per effettuare i collaudi S.V.A.P.

2. Collaudo di fornitura –

Il Fornitore si impegna a comunicare per iscritto a *SVAP soc. coop.*, anche a mezzo fax o con posta elettronica certificata, con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi, la data di ultimazione del ciclo produttivo del primo veicolo. Entro 10 giorni lavorativi dalla data comunicata, *SVAP soc. coop.*, potrà inviare propri incaricati presso lo stabilimento di produzione per effettuare e completare il "collaudo di fornitura", dandone specifica comunicazione. Questo collaudo ha lo scopo di accertare la rispondenza del prodotto fornito al Capitolato tecnico, all'offerta ed alle specifiche contrattuali in generale e di verificare la completezza degli allestimenti. L'effettuazione delle prove ha luogo di norma presso lo stabilimento di produzione ed il Fornitore deve mettere a disposizione di *SVAP soc.coop.*, senza alcun onere aggiuntivo, il proprio personale tecnico e tutte le apparecchiature e/o attrezzature necessarie.

A discrezione di *SVAP soc. coop.*, una o più prove possono essere eseguite presso la propria sede o su un particolare percorso stradale.

È fatta salva la facoltà di *SVAP soc. coop.*, nel corso del collaudo di fornitura, di eseguire tutte o parte delle prove o di eseguirne altre che siano ritenute necessarie per verificare la rispondenza del veicolo alle prescrizioni di fornitura.

SVAP soc. coop., si riserva di effettuare le prove di collaudo su tutti gli autobus di aggiudicazione o di richiedere, per gli autobus non sottoposti alle prove di collaudo e per le prove non eseguite, la documentazione sostitutiva, con valore contrattuale.

Nel caso di esito negativo, il Fornitore deve intervenire, a propria cura e spese, e comunque senza variare i tempi di consegna pattuiti per la fornitura, per rimuovere le difformità riscontrate e sostituire e/o rifare parti/allestimenti difformi. Dopo gli interventi sul veicolo, *SVAP soc. coop.*, può decidere un nuovo collaudo o, in alternativa, avvalersi di apposita dichiarazione nella quale il Fornitore attesti l'avvenuta esecuzione degli adeguamenti richiesti. L'esito del collaudo di fornitura è formalizzato in apposito verbale sottoscritto congiuntamente dalle parti.

3. Collaudo di accettazione e computo dei termini - Gli autobus devono essere consegnati, salvo diversa indicazione, presso la sede di *SVAP soc. coop.*, solo dopo l'esito positivo del collaudo di fornitura. La firma del documento di trasporto non costituisce accettazione del veicolo, essendo necessario il conseguimento dell'esito positivo del collaudo di accettazione. Il collaudo di accettazione per il singolo veicolo ha esito positivo solo se si verificano le seguenti condizioni:

- l'autobus, munito di regolare documento di trasporto, è stato consegnato presso la sede di *SVAP soc.coop.* ;
- l'autobus risulta pulito, completo ed integro in ogni sua parte ed in ogni allestimento, compresi gli accessori;
- sono stati eseguiti gli eventuali interventi prescritti in sede di collaudo di fornitura. Resta inteso che il collaudo di accettazione non solleva il Fornitore dalla responsabilità in merito alla rispondenza delle caratteristiche e dei particolari dei veicoli all'uso cui sono destinati ed alla qualità e rispondenza dei materiali impiegati.

In caso di esito negativo del collaudo di accettazione, questo viene comunicato al Fornitore tempestivamente con le motivazioni. Entro i termini massimi di consegna, il Fornitore deve rimuovere le cause che non hanno permesso il superamento del collaudo, altrimenti vengono applicate le penali. Nel conteggio dei termini non si computa il periodo che intercorre tra il giorno di consegna e la comunicazione dell'esito negativo. L'esito del collaudo di accettazione è formalizzato in apposito verbale, sottoscritto congiuntamente dalle parti.

ART. 6. IMMATRICOLAZIONE

L'immatricolazione dei veicoli sarà a cura e spesa della S.V.A.P. Soc. Coop successivamente all'esito positivo del collaudo di accettazione.

ART. 7. ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

1. Il Fornitore dovrà realizzare, entro e non oltre 15 (quindici) giorni a far data dal collaudo di accettazione con esito favorevole, un programma di addestramento gratuito, da effettuarsi presso la sede indicata da *SVAP soc. coop.*, per il personale di guida ed il personale di manutenzione, i cui contenuti e durata siano sufficienti a consentire il corretto uso, nonché una buona manutenzione e riparazione dei veicoli.

ART. 8. GARANZIA

1. Condizioni generali –

La garanzia contrattuale ha una durata minima di 24 (*ventiquattro*) mesi, salvo periodi maggiori definiti in sede di offerta, a esclusione della verniciatura e della corrosione dei veicoli che devono essere garantite per 7 (sette) anni. I periodi di garanzia, indicati in sede di offerta, decorrono dalla data di consegna di ciascun veicolo. Durante tale periodo, la garanzia copre ogni parte e componente del veicolo ed il Fornitore ne risponde sino alla completa rimozione di ogni difetto progettuale o di deficienza funzionale.

2. Il Fornitore pertanto deve:

- Intervenire a proprie spese per eliminare qualsiasi difetto progettuale, costruttivo o funzionale o deficienze accertate sul veicolo;
- Attivarsi per individuare ed eliminare su tutti i veicoli oggetto della fornitura le cause che hanno provocato le deficienze ed i difetti.

- Il Fornitore deve garantire la migliore rispondenza all'uso cui i veicoli, oggetto del presente capitolato, devono essere destinati. Il Fornitore si impegna pertanto a rimuovere ed a risolvere in modo stabile e duraturo tutte le anomalie e/o deficienze accertate e denunciate durante il periodo di garanzia e ne risponde sino a quando non saranno state eliminate in via definitiva, con il relativo addebito dei periodi di fermo macchina.

3. Durante il periodo di garanzia, il Fornitore è tenuto ad intervenire, a proprie spese, mediante la struttura tecnica di cui al successivo Art. 9, per l'eliminazione di tutte le anomalie e/o malfunzionamenti, esclusi quelli imputabili alla normale usura dei componenti o all'uso improprio dei mezzi da parte del personale di *SVAP soc. coop.*

Il trasporto dell'autobus dalla sede di *SVAP soc. coop.*, alla sede dell'officina autorizzata del Fornitore, deve avvenire a spese e a carico del Fornitore stesso.

SVAP soc. coop., si riserva di autorizzare il Fornitore ad intervenire, sempre a spese di quest'ultimo, presso la sede *SVAP soc. coop.*.

Il Fornitore si impegna ad attuare gli interventi in garanzia entro il termine massimo di 2 (due) giornate lavorative (sono escluse solo le giornate festive), dalla segnalazione scritta a mezzo posta elettronica o a mezzo fax. La decorrenza viene valutata dalla giornata di segnalazione, se la stessa è inviata entro le ore 12.00, ovvero dalla giornata successiva se inviata dopo.

Soggetto a punteggio premiante l'autorizzazione ad interventi in garanzia da parte di *SVAP soc. coop.*.

4. **Garanzia sui difetti sistematici** – L'espressione "difetti sistematici" si applica a quelle deficienze che, durante il periodo di garanzia, si riferiscono ad un problema di un componente installato su un autobus che si manifesta su almeno altri due veicoli. Il Fornitore è tenuto alla sostituzione del componente difettoso su tutti i veicoli forniti.

ART. 9. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN GARANZIA

1. Affidabilità e disponibilità del veicolo - Il veicolo si intende affidabile quando è privo di guasti, malfunzionamenti che possano limitarne la circolazione, la sicurezza e il comfort del conducente e dei trasportati, nonché le specifiche ambientali definite nel Capitolato tecnico.

Non sono considerati guasti o malfunzionamenti che compromettono l'affidabilità quelli riguardanti indicatori di percorso, obliterate e sistemi di bigliettazione; inoltre non sono considerati guasti le forature degli pneumatici o guasti causati da eventi non imputabili al fornitore.

Per il veicolo che presenti difetti costruttivi, sia di carattere meccanico che elettrico od elettronico, compreso l'impianto di climatizzazione, e quindi risulti non affidabile ed essere immesso in servizio durante il periodo di garanzia, viene richiesta un'indisponibilità.

Sono esclusi i fermi non imputabili al Fornitore e i fermi per interventi di manutenzione programmata. La percentuale su base mensile, che viene calcolata sul rapporto tra i giorni di fermo macchina ed i giorni teorici di utilizzo, viene utilizzata per determinare le penali di cui all'art. 13 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Organizzazione a supporto delle prestazioni in garanzia - Il Fornitore deve avere un'apposita organizzazione cui farà carico l'esecuzione delle prestazioni da effettuarsi in garanzia.

Essenziali per l'organizzazione del servizio post vendita sono:

- Responsabile dell'assistenza;
- Struttura Tecnica incaricata per eseguire materialmente gli interventi.

3. Il Responsabile dell'assistenza - Il Responsabile dell'assistenza è la persona designata dal Fornitore ad agire in nome e per conto del Fornitore stesso per eseguire in garanzia le prestazioni a favore di *SVAP soc. coop.*

Con la consegna del primo veicolo, il Fornitore deve comunicare a *SVAP soc. coop.* il nominativo del Responsabile dell'assistenza.

I rapporti sia tecnici che amministrativi tra il Fornitore e *SVAP soc. coop.* devono essere tenuti dal Responsabile dell'assistenza.

4. Struttura tecnica - Per struttura tecnica si intende il complesso delle officine, personale ed attrezzature, che il Fornitore dedica all'esecuzione degli interventi in garanzia. Il Fornitore deve precisare nella propria offerta le caratteristiche della struttura tecnica che metterà a disposizione di *SVAP soc. coop.*

ART. 10. ASSISTENZA TECNICA ED APPROVVIGIONAMENTO RICAMBI

1. **Fornitura ricambi** - Il Fornitore deve garantire per un periodo non inferiore a 15 anni, a far data dal termine di consegna, l'approvvigionamento dei ricambi e l'assistenza tecnica per i veicoli oggetto della fornitura, quali che siano le vicende societarie ed aziendali che si verificheranno. I ricambi devono essere il più possibile reperibili con facilità sul mercato, in modo tale che *SVAP soc. coop.* possa individuare la linea di approvvigionamento ad essa più conveniente. Il Fornitore deve pertanto inserire nell'Offerta Tecnica una descrizione delle proprie strutture logistiche, cui *SVAP soc. coop.* può fare riferimento.

Follow up della fornitura - Il Fornitore si obbliga a comunicare a *SVAP soc. coop.*, per un periodo non inferiore a 15 anni, ogni variazione e/o raccomandazione relativa a procedure di controllo, manutenzione preventiva, eventuali interventi migliorativi suggeriti per una migliore conservazione ed efficienza nel tempo del veicolo, nonché ogni necessità di sostituire parti che dovessero presentare rischio di rotture, logorio od avarie precoci, che interessano organi essenziali per la sicurezza e per l'ambiente: la segnalazione dovrà essere la più tempestiva possibile e dovrà comprendere l'indicazione della procedura da assumere per garantire la sicurezza dei veicoli e la tutela dell'ambiente; alla segnalazione dovrà seguire l'esecuzione dell'intervento opportuno entro 2 (due) giorni o nel tempo ritenuto congruo dalle parti.

Per lo stesso periodo di 15 anni, per quanto concerne la documentazione tecnica di supporto alla manutenzione, il Fornitore deve curare l'aggiornamento di tale documentazione inviando pagine rivedute e/o supporti elettronici equivalenti relative/i ad eventuali cambiamenti, sia che ciò venga richiesto da modifiche della progettazione o delle procedure, oppure da errori di stampa.

ART. 11. CORRISPETTIVO

1. **Prezzo** - Il prezzo, fisso ed invariabile, che dovrà essere corrisposto da *SVAP soc. coop.* al Fornitore quale corrispettivo per tutte le prestazioni oggetto del presente contratto e degli obblighi in esso assunti, compresa la garanzia, sarà quello indicato nell'offerta.

Tale prezzo si intenderà comprensivo di tutte le spese e costi di qualsivoglia natura necessari all'adempimento di tutti gli obblighi assunti col presente contratto.

2. **Termini di pagamento** – A seguito dell'immatricolazione di ciascun veicolo della fornitura, il Fornitore emetterà fattura per il relativo corrispettivo offerto in sede di gara.

SVAP soc. coop. procederà al pagamento con i tempi e percentuali di seguito descritti:

100% - 90gg. F.M. dalla consegna

ART. 12. GARANZIA DEFINITIVA

1. Entro il termine indicato da *SVAP soc. coop.*, il Fornitore è tenuto a costituire una garanzia definitiva in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione.

ART. 13. PENALI

1. **Penale per ritardata consegna** – *SVAP soc. coop.* si riserva la facoltà di applicare una penale pari al 0,05% (zero virgola zero cinque per cento) sull'importo di aggiudicazione, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Il diritto alla penale maturerà per *SVAP soc. coop.* automaticamente allo scadere del termine fissato per la consegna senza necessità di costituire in mora il Fornitore.

Il ritardo superiore a 30 (trenta) giorni costituisce causa di risoluzione del contratto, con diritto per *SVAP soc. coop.* di escutere la fideiussione a titolo di penale e di esercitare ogni azione a ristoro dei maggiori danni subiti.

Le cause di forza maggiore in nessun modo imputabili al Fornitore, che possono incidere sui tempi di consegna, devono essere comunicate a *SVAP soc. coop.* mediante lettera raccomandata con allegata documentazione comprovante. Sono considerate cause di forza maggiore - purché debitamente comunicate, come indicato al precedente periodo, ed adeguatamente documentate - soltanto gli scioperi e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione, per il tempo strettamente necessario al ripristino dell'attività.

Gli eventuali giorni di ritardo derivanti dalle suddette cause di forza maggiore comporteranno la proroga del termine fissato per la consegna di uguale numero di giorni a quelli strettamente necessari per l'eliminazione della causa che lo ha provocato. In ogni caso, la proroga non potrà superare la durata di giorni 30, decorsi i quali *SVAP soc. coop.* avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del contraente, *SVAP soc. coop.* contesterà per iscritto, anche per fax o posta certificata, la violazione contrattuale, con invito ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio. Decorso tale termine, senza che risulti l'eliminazione dell'inadempimento, il contratto potrà essere risolto.

2. *SVAP soc. coop.* e il contraente concordano di considerare importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del Codice Civile, l'inadempimento consistente nel rifiuto di eliminare le violazioni contestate nei tempi e secondo le modalità sopra indicate.

3. Inoltre, è facoltà di *SVAP soc. coop.* risolvere il contratto, rifiutando il pagamento del corrispettivo con conseguente incameramento della garanzia definitiva e fatto salvo il diritto al maggior danno, nei seguenti casi:

- Qualora non si pervenga al verbale di collaudo di accettazione positivo per tutti i veicoli ordinati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di consegna degli stessi;
- In caso di cessazione dell'attività, di fallimento del Fornitore o sua soggezione a procedura concorsuale equipollente;
- In caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzato da *SVAP soc. coop.*;
- Qualora i veicoli non risultino liberi da pegno o altre formalità pregiudizievoli e il

Fornitore non ne voluti a *SVAP soc. coop.* la piena proprietà entro 15 (quindici) giorni dal collaudo positivo di accettazione;

- Qualora il ritardo nella consegna dei veicoli si protragga per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni oltre il termine di consegna indicato all'art. 4 del presente capitolato;
- Qualora l'ammontare delle penali previste nel presente capitolato superi il 10% dell'importo contrattuale;
- Negli altri casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50 del 2016.

4. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di *SVAP soc. coop.* al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del Codice Civile, nonché il diritto di *SVAP soc. coop.* di affidare a terzi la fornitura/servizio in danno al contraente inadempiente, ferma restando l'applicazione delle penali, nonché il diritto di *SVAP soc. coop.* al risarcimento dei danni subiti e comunque all'escussione della garanzia prestata dal fornitore.

ART. 15. CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. È ammessa la cessione dei crediti, alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50 del 2016.

ART. 16. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. L'aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

4. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, dovrà comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario sarà tenuto ad utilizzare un conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

5. In relazione a quanto sopra, l'aggiudicatario dovrà comunicare i seguenti dati:

conto corrente bancario o postale dedicato ai pagamenti della presente commessa, identificato da:

a) codice IBAN;

b) generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.

ART. 17. FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il Contratto sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata, in forma cartacea.

Sono a carico del contraente tutti gli oneri e le spese comunque connesse alla stipula del contratto. La scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto una fornitura soggetta ad IVA, sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 18. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Qualunque controversia dovesse insorgere fra le parti relativamente all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, o in qualunque modo a questo connessa, verrà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Aosta.